



RELAZIONI MATRIMONIALI E DI COPPIA NEI PROCESSI MATRIMONIALI DEI TRIBUNALI DI MOGGIO (SECOLI XVI-XVII): FRA IMPUTATI E GIUDICI

VIRGINIA VENTURINI

Tenendosi per mano, anche una sola,
rasonavamo delle nostre cose,
come sol far un zovene con una zovene,
et specialmente io li dissi le formal parole:
«Lorenza ve tegnio per honor d'esser mia moglie?»
et lei rispose de si,
et io le dissi «Alla fé?», et lei rispose «Alla fé».
ACAU, Fondo Moggio, b. 1016, verbali sciolti.

1. I processi matrimoniali del tribunale dell'Abbazia di Moggio sono conservati in larga parte nel Fondo Moggio dell'Archivio storico diocesano di Udine e nell'Archivio della Giurisdizione di Moggio ora in Archivio di Stato di Udine.¹ Fra le carte di quei processi – civili e criminali (accusatori e inquisitori) – si cela la voce di uomini e donne che trovarono nel tribunale 'un'altra via' per farsi giustizia. I loro racconti ci consentono di entrare in punta di piedi nella loro quotidianità, di gettare sguardi indiscreti sull'intimità di una coppia d'antico regime. Il punto di riferimento per queste ricerche sono i risultati del progetto *Processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*. Nei volumi pubblicati frutto di quelle ricerche si descrivono casi che pongono al cen-

tro della storia della famiglia e del matrimonio una fonte, quella dei processi matrimoniali, fino ad allora non adeguatamente valorizzata.² Molteplici sono le chiavi interpretative che sottendono alla lettura di una fonte di vitalità ed eterogeneità qual è quella dei processi matrimoniali, capace di far dialogare fra loro norme e pratiche, di intrecciare storia delle istituzioni e dei sentimenti, storia della mentalità e dell'esperienza, del singolo e della comunità. Tante 'storie' che si trovano a fare i conti con 'una' storia intricata tra il sacro e il profano, il sacramento e il contratto, lo spirito e la carne: quella del matrimonio. Inevitabili sono le difficoltà quando ci si muove nella sfera dei sentimenti e della vita sessuale, la cui storia però è di fascino costante e interesse eterno.

2. Nel processo matrimoniale sono coinvolte due parti: l'attore (colui o colei che dà inizio alla causa denunciando al giudice un comportamento ritenuto lesivo nei suoi confronti) e il convenuto (chiamato a rispondere di quel comportamento). Le parti sono spesso affiancate in giudizio da qualcuno che li rappresenta nei tre tribunali moggiosi: il tribunale di prima istanza in cui sedevano i giudici-giurati nominati

dalle comunità; il foro del governatore; il tribunale del vicario *in spiritualibus*. L'Abbazia di Moggio era pertanto sede sia delle cause matrimoniali di prima istanza, sia di quelle di seconda istanza, tanto in civile quanto in criminale.

Ad avviare una causa, nella maggior parte dei casi, era la donna, dimostrando di sapersi muovere con una certa disinvoltura nel intrico giuridico dell'epoca.³ Se davvero esistono diversi linguaggi della giustizia,⁴ è altrettanto vero che le donne si presentano davanti al giudice parlando una lingua diversa rispetto a quella che avrebbe utilizzato un uomo. Al tono freddo di questi ultimi si contrappongono le denunce lacrimevoli delle prime che talvolta «potevano spendere l'immagine socialmente desiderabile di loro stesse presso la giustizia maschile e trarne vantaggio».⁵ La denuncia che fa partire un processo nel 1632 è così formulata:

Ricorro io povera Menega, figliuola di Simon Not di Moggio, alla giustizia di Moggio, et colpa di dolore espongo contra Andrea Treu di questo loco, qualmente havendo egli per lungo spazio di tempo fatto l'amor meco con pretesto honesto di volermi per moglie, tenendo però celato il tradimento, che poi s'è scoperto dall'istesso effetto, sotto promissione di matrimonio da lui più volte ratificata l'anno 1632 nel mese d'Agosto, colse il fiore della mia verginità.

A spingerla nell'aula del tribunale è il desiderio di venir risarcita di un danno morale, ma soprattutto la paura di essere lasciata sola «in questo stato di vergogna e vituperio».⁶ Il linguaggio adoperato dalla donna ci consente di tracciare un profilo dell'attore e di svelare come si pone agli occhi del giudice. Di-

pingersi come una donna debole e sola, o come un uomo amante della pace, può influenzare l'orientamento dell'istruttoria. Talvolta gli attori sottolineano di essere stati spinti a sporgere querela da altri, quasi per evidenziare – retoricamente – il carattere pacifico della loro scelta.⁷ Così Anna Decani di San Giorgio di Resia «*Dicens interrogata*: mia madre e Stefano, mio zio, mi han fatto venir qua».⁸ I processi matrimoniali potevano seguire una procedura civile o criminale. Fra le due non c'era una linea di demarcazione netta: una donna che era stata sedotta e abbandonata poteva intentare una causa civile per ottenere la conferma del vincolo matrimoniale, appellandosi al principio del matrimonio presunto, in virtù del quale fino al concilio di Trento una promessa di matrimonio seguita dal rapporto sessuale faceva presumere un consenso *de praesenti*. Ma se non riusciva a dimostrare la presenza della promessa, poteva immediatamente avviare una procedura criminale per deflorazione, al fine di ottenere almeno una dote di riparazione.⁹

3. È l'ottobre del 1583, Lucia lavora da tre anni come *mamola* in casa di Simone «tessor de Dravasano de Mozo»; accudisce gli animali, aiuta nelle faccende domestiche di tutti i giorni. Anche lei, come tante altre protagoniste di queste carte, è una lavorante che subisce le lusinghe e le violenze del proprio *patron*. È notte, e la giovane donna, sfnita, si reca «sul toblado» per riposarsi. Come d'abitudine chiude la porta per non essere disturbata da nessuno ma l'uomo, forse in virtù della sua posizione sociale – lui *patron* e lei *mamola* – non esita due volte a entrare in camera e abusare di lei. Così «li fece quello che volse con lei, che benché poi si fusse destata, non si poté diparar di lui».¹⁰

Il lascito di questa notte di violenza sono i graffi incisi sul petto e la creatura che Lucia custodisce in grembo. Difficile da provare in sede giudiziaria, data l'evidente assenza di testimoni; la violenza poteva essere presunta unicamente in virtù dei segni lasciati sul suo corpo.¹¹ Così, la richiesta di risarcimento da parte della donna, come prevedibile, si concluderà con un nulla di fatto.

Ma al di là delle norme e del diritto, del torto o della ragione, quale poteva essere lo stato d'animo della giovane Lucia? Quali le speranze di futuro per una donna sola e gravida nella Moggio del 1583? Per provare a rispondere a queste domande, ho selezionato alcuni processi, precedenti e successivi al concilio di Trento (1545-1563), dai quali è possibile indagare la percezione che del matrimonio avevano le coppie e misurare la capacità di penetrazione dei dettami conciliari nelle comunità dell'Abbazia di Moggio in quegli anni.

4. La riforma del matrimonio stabilita in concilio a Trento influì sulla vita di ogni cristiano. La Chiesa si assicurò in quel frangente la potestà di stabilire, e giudicare, forma e significato di questa istituzione.¹² Nel difendere la natura sacramentale del sacramento, in opposizione alle convinzioni propugnate da Martin Lutero e dalla Riforma protestante,¹³ la Chiesa rafforzò le sue competenze giudiziarie in materia matrimoniale. Nei nuovi indirizzi si denunciarono i vizi della clandestinità, stabilendo che era la pubblicità della cerimonia a sancire la validità dell'unione. In precedenza la dottrina consensualistica aveva posto l'accento sulla volontà della coppia, non richiedendo alcuna forma specifica di celebrazione del matrimonio che ne garantisse la pubblicità e la conoscenza al di là dei

due protagonisti.¹⁴ In ossequio alla stessa era usanza comune cominciare in segreto l'unione matrimoniale (quella che, successivamente, sarà classificata come 'clandestina'), con la sola speranza di riuscire poi a concluderla pubblicamente. Ci si sposava senza bisogno di pubblicazioni, senza recarsi da un notaio o da un sacerdote, senza testimoni; bastava incontrarsi, in un'ora e in luogo qualunque, per pronunciare l'impegno: e tutto era fatto. Il libero consenso dell'uomo e della donna era sufficiente a rendere valido il matrimonio e a conferirgli valore sacramentale. Se la manifestazione del consenso non era riferita a un impegno proiettato nel futuro, se cioè si trattava di una promessa di matrimonio, per formalizzare l'unione doveva seguire – subito o a distanza di tempo, in qualunque luogo e circostanza – la copula carnale. Si trattava, nel caso, di un matrimonio presunto, poiché l'amplesso faceva presumere il consenso *de praesenti* dell'uomo e della donna, mutando *ipso facto* la promessa in matrimonio.¹⁵ I provvedimenti conciliari portarono a una chiara differenziazione tra la promessa di matrimonio (*sponsalia per verba de futuro*) e il matrimonio vero e proprio (*sponsalia per verba de praesenti*).¹⁶ Per essere considerato valido il matrimonio doveva essere celebrato dal *proprium parochus* durante la messa, dopo le pubblicazioni nelle tre festività precedenti, davanti a due o tre testimoni. In virtù di questo, il rapporto sessuale poteva essere legittimamente consumato solo dopo la cerimonia. Da accordo stipulato in privato (o in segreto) ma con valenza pubblica, il matrimonio fu trasferito a una dimensione manifesta ed ecclesiale.

5. Il celebre decreto *Tametsi* emanato l'11 novembre 1563 che disciplinava l'intera materia, segnò

una cesura fondamentale nel terreno operativo dei tribunali ecclesiastici, con l'effetto di contenere le controversie su matrimoni incerti o presunti e di amplificare i conflitti sugli sponsali, le promesse di matrimonio considerate vincolanti.¹⁷ I processi moggesi raccontano, in larga parte, episodi di mancato rispetto di questa promessa.

Margherita, Lucia, Orsola, Caterina¹⁸ sono solo alcune delle donne che si presentarono dal giudice per rivendicare i diritti di spose promesse e abbandonate; speranzose, ma soprattutto convinte che quelle parole, dette stringendosi la mano e guardandosi negli occhi, potessero davvero dirsi sufficienti a suggellare la nascita di una nuova coppia. Le loro richieste, a più di cinquant'anni dal decreto *Tametsi*, mostrano come «a prevalere attraverso un linguaggio che trovava nella promessa e nel consenso il suo significato, erano ancora le forme pre-tridentine di formazione delle nuove coppie».¹⁹ Pur nella consapevolezza del mutamento, la percezione del matrimonio a inizio Seicento sembra essere ancora quella di un processo concluso per tappe, più o meno ravvicinate nel tempo, che non si esaurisce in un solo atto ma si dispiega in una sequenza, non necessariamente uguale per tutti.

La promessa, i consensi, il tocco della mano, lo scambio dei doni, uniti alla necessaria unione carnale sono esperienze imprescindibili per formare una coppia. «Costui con questa promessa ha praticato meco continuamente»²⁰ spiega Giovanna Segatto di Casasola al giudice nell'ottobre del 1614. Da parte sua, come da parte del promesso sposo, il rapporto sessuale non veniva presentato come qualcosa di traumatico, ma uno scambio naturale fra uomo e donna (piuttosto che fra innamorati), a patto che

fosse preceduto dalla faticosa promessa. Nei dibattimenti processuali si racconta di rapporti capitati per caso, nei luoghi più diversi: di rado su un letto, più di frequente appoggiati a un cassone, ma soprattutto nelle stalle o all'aria aperta.²¹ Così Pasqua Simonetti di Aupa: «Esso mi ha havuta in ogni loco dove li ha piaciuto, in li pradi, sul stali de Chiampiul; et sendo anche sua moier a nozze de sua niezza che si maridò a Malborghetto, mi hebbe sul suo letto».²² Queste testimonianze lasciano intendere che nel parlare di sessualità non traspariva vergogna. Un amico di Valentino Simonetti, per difenderlo dall'accusa di Pasqua, confessa al giudice che «ditta Pasqua, post posto da canto ogni timore et vergogna, mostrava libidinosamente per sora ditte giovine, insegnando acorzar li gambe ed dirli "El se fe così od colha"».²³ Con la stessa tranquillità Domenica Not di Moggio di Sotto scendeva nei particolari, precisando di aver vissuto con Andrea Treu di Aupa di Moggio una sessualità fatta di «toccamenti», che tuttavia non si erano spinti oltre: «et quella notte non mi fece altro se non chel mi bacciò et pose le mani in seno». Potrebbe ravvisarsi in queste parole (siamo nel 1632) una mutata sensibilità – tanto che la mattina seguente riteneva di aver peccato – riportata a una dimensione più tradizionale nella rassicurazione di Andrea: «io non ti ho fatto alcun dishonore et sono venuto a te come fa marito et moglie».²⁵ Nonostante il radicale cambiamento del quadro normativo introdotto dal concilio di Trento, nella prassi «la svolta tridentina ebbe solo l'effetto di rendere tormentata – lacerata fra attrazione e senso del peccato – la giovane donna e di rendere più consapevole la strategia del seduttore, più attenta la sua dissimulazione».²⁶

6. La lunga durata di certi comportamenti e ritualità matrimoniali viene difesa davanti al tribunale del matrimonio. La convivenza di ordinamenti ecclesiastici e laici, pratiche di negoziazione privata, procedure civili e criminali, ha accompagnato la storia della giustizia moderna, all'insegna di una simbiosi tra diritto civile e canonico che ben si sintetizzava nella duplice anima del 'sovrano pontefice'.²⁷ All'interno di questo pluralismo giuridico uomini e donne s'imbattevano quotidianamente.²⁸ Questa «frontiera mobile e poliforme del foro»²⁹ rispecchia il dualismo tra la sfera del diritto e quella della morale, tra il reato e il peccato. I processi dipingono il giudice del matrimonio come una figura flessibile, capace di svelarsi in maniera diversa a seconda delle circostanze. I suoi comportamenti, le sue parole da un lato riflettono la 'durezza' dell'inquisitore, dall'altro la 'dolcezza' del confidente-confessore. Caratteristiche del giudice-inquisitore sono gli ammonimenti rivolti durante gli interrogatori: «discarga la tua coscienza», «qui volemo la verità venir da ti, altramente te la faremo dir col mezo de la iustitia» e così via. Tra una domanda e l'altra le parti venivano ammonite «per dicat melius veritate», poste dinnanzi a un dato di fatto: «la iustitia non guarda in fazza a nessun».³⁰ Particolarmente interessante al proposito è una causa criminale avviata *ex officio* contro Pasqua Simonetti di Aupa e Valentino Simonetti di Moggio nel 1561. I due giovani, accusati di adulterio e incesto, vengono più volte convocati dal giudice e sottoposti a lunghi interrogatori. Valentino è visibilmente infastidito dal tono adottato dal giudice e le sue continue puntualizzazioni gli fanno venir «voia da rider». Affidandosi alla sola memoria, cerca di difen-

dersi: è ovvio che non si possano rammentare tutti i particolari sui quali è chiamato a pronunciarsi, non avendo «havuto pena et calamar a notar ogni cosa». I suoi ricordi sono essenziali, frutto di una mentalità legata al fatto concreto, alla vita pratica. Il giudice, col distaccato che dovrebbe essergli proprio, è mosso invece dall'unico desiderio di ritrovare una verità: un colpevole per la legge terrena, un peccatore per quella celeste. Se le risposte sono insufficienti si ricorre alla carcerazione e alla tortura. Così, al termine dell'ennesimo interrogatorio sottopone Valentino al tormento del fuoco («Fuit conductus Valentinus et positus cum compedibus ad locum tormentis ignis et ibi subtracti tabula et appositi pedibus eius ad ignem fuit»³¹) e Pasqua alla tortura della fune. Stando a quanto verbalizzato dal cancelliere, l'ufficiale preposto alzava e abbassava alternativamente la tavola posta davanti ai piedi dell'interrogato, ponendolo così a contatto diretto col fuoco vivo; a quel punto il dolore era tale da non poter più appoggiare i piedi a terra: «totis viscerilis se contorqueus et brachiis ac spatulis, ex tormentis quod partibus se contorquebat». Malgrado tutto Valentino sostiene con forza la sua innocenza. E «se non bastano i piedi» – dice l'uomo – «bruciatemi la vita, spogliandomi nudo et mettendomi sul fogo. Però non vi dirò mai altro di quello, per lo ditto per non lo haver fatto».³² In altri processi, si riscontrano meglio i tratti del 'giudice-confessore'. Non è un caso che compaiano talvolta padri spirituali, indirettamente coinvolti negli intricati rapporti di coppia in qualità di confessori. Matteo Michieli, curato della Chiusa, fu chiamato a dare testimonianza di quanto dettogli da Valentino Marcone, citato a giudizio nel 1615 per

una promessa di matrimonio non rispettata. Il curato era l'unico a cui era stata manifestata una verità celata al mondo. Valentino probabilmente vedeva in lui l'unica via per espiare un peccato, mantenendo al contempo la segretezza di un reato. Si era confidato (e confessato) con colui che «non paleserà perché mio amico».³³ In casi come questi va compreso quale sia stato il rapporto tra confessore e giudice del matrimonio: collaborazione o antagonismo? E, ancora, che peso ebbero le parole del confessore nella decisione di rivolgersi a un giudice? Infine, che ruolo assunse la confessione in un'epoca, quella post-tridentina, in cui divenne pratica obbligatoria e costantemente controllata? Quale il confine tra segretezza e pubblicità, tra foro interno sacramentale e foro esterno giudiziale?

7. Nel settembre del 1585 Bernardo Compasso di Resiutta si presentò davanti in tribunale al fine di imporre a Lorenza Tassotto di Dogna l'adempimento della promessa di matrimonio che aveva segnato il principio di un'illicita relazione carnale. Bernardo, qualche mese prima, era stato assunto come «lavorante» dal padre di Lorenza, Giacomo, e frequentando quotidianamente la sua casa aveva cominciato «a far l'amor con lei». Era un amore corrisposto che li aveva portati a pensare a un futuro insieme. Così una sera, al caldo della stufa della casa,

tenendosi per mano, anche una sola, rasonavamo delle nostre cose, come sol far un zovene con una zovene, et specialmente io li dissi le formal parole, zoè: «Lorenza ve tegnivo per honor di essere mia moglie?», et lei rispose de si, et io dissi: «Alla fé?», et lei rispose: «Alle fé».

Il racconto di Bernardo prosegue ricordando il giorno in cui ha incontrato Lorenza sotto «lo bon nogaro» in compagnia di Andrea Segatto di Sauris. Approfittando della sua presenza, le chiede: «“Ben Lorenza, estu per attendermi quello mi hai promesso?”», e lei gli risponde stranita: «“Che ti ho io promesso? Mi non ti ho promesso niente”». Bernardo non può portare in aula alcuna testimonianza. L'assenza di testimoni consente alla sposa mancata di seguire la strategia del netto diniego. Le uniche due testimonianze sono quelle di due ventiseienni: Pantaleone di Somplago, figlio di un pescatore, e Pietro di Cavazzo. Entrambi non fanno altro che riportare quello che l'amico e confidente Bernardo aveva detto loro. Il peso delle loro parole è chiaramente nullo. Il fascicolo si chiude senza una sentenza, che con tutta probabilità si espresse a favore della donna, tanto più che le spese processuali, inserite nelle ultime carte, sono a carico del querelante. Siamo nel 1585 e se Bernardo crede che quelle parole pronunciate stringendosi la mano abbiano ancora un valore vincolante; agli occhi del giudice il matrimonio significa ora anche – se non soprattutto – la presenza del sacerdote.

8. Attraverso i dibattimenti processuali è possibile ripercorrere il tortuoso sentiero dell'*iter* processuale, del *modus operandi* del tribunale dell'epoca.³⁴ Come ho già anticipato, le cause matrimoniali potevano prendere avvio in due modi diversi: da un procedimento accusatorio (avviato dalla parte lesa) o da uno inquisitorio (avviato dal giudice). È piuttosto curioso che la seconda modalità, connotato dalla segretezza, sia invece strettamente legata alla *vox populi*. Ed è altrettanto curioso che, in un'epoca in cui si parla di

confessione come 'braccio secolare' dell'Inquisizione, in cui la Chiesa cerca di reprimere ogni forma di eresia ricorrendo talvolta a strumenti molto lontani dalla moralità professata, il sistema accusatorio mantenga un primato su quello inquisitorio. Ciò dovrebbe ridimensionare l'immagine del giudice-inquisitore, smitizzando certa violenza e attitudine repressiva come regola della giustizia ecclesiastica. Non deve sorprendere nemmeno la mancanza di sentenze a conclusione dei processi, frutto spesso di un accordo raggiunto fra le parti prima della conclusione del processo. Trovare una intesa al di là delle mura del tribunale non significa privare lo stesso della sua efficienza o credibilità, poiché obiettivo primario era (ed è) in ogni caso il raggiungimento di un accordo fra i contendenti, in modo da tutelare e salvaguardare la concordia sociale. In alcuni casi il giudice stesso, in quanto «arbiter et amicabile compositor», operava come mediatore e sollecitava la composizione privata della controversie. Non è raro incontrare tentativi di mediazione che precedevano l'azione legale, che si intrecciavano allo svolgimento delle udienze o che addirittura proseguivano oltre la pubblicazione della sentenza. Intrapresi normalmente prima dell'inizio della vertenza, inducono a ridimensionare il ruolo del tribunale ecclesiastico che, a ben vedere, non rappresentava l'unico strumento disponibile per la risoluzione dei conflitti di coppia.³⁵ All'interno di una causa per adulterio e incesto del 1578, si viene a conoscenza di un accordo che le parti avrebbero preso prima di rivolgersi al tribunale ecclesiastico. In questo processo a fungere da mediatori furono Bulfone Andriussio e Giovanni Cargnello che si ritrovarono «sotto lo nogaro de sopra lo capitello de Santo Martino» a Resiutta, e a quel punto

così pregati ser Zuan et mi da ambidoi loro che volessemo accordarli sopra quello che essa diceva che Giacomo l'havea ingravidata, benchè Giacomo diceva che lui era ben stato con lei, ma erano stati ancor altri, et voleva darli lui solamente ducati quattro, et lei dimandava dodese.

Et nui, inteso benissimo la differentia loro, commandassemo che Giacomo dovesse dar ad essa Anna ducati diese con questa dechiaration però: che vivendo la creatura havea da partorir un anno li desse detti ducati diese, et se la non passava tre mesi, gli desse solamente ducati otto [...] li desse *etiam* una secchia de vino [...] et così Giacomo et Anna predetti si contentaron della comanda nostra et lui, detto Giacomo, sborsò a detta lire dodese de contadi et lei poi comandò che Giacomo non dovesse darne a suo barba, ne a sua madre, ne a nessun, ma che lui li salvasse in man sino che lei ghe li dimandaria.³⁶

Coerentemente al ruolo che spettava loro, i due mediatori imposero a Giacomo di consegnare ad Anna una somma di denaro per riparare al torto inflitto alla donna. Le loro disposizioni assunsero per le parti il valore di una sentenza. Interrogato Andriussio disse che

loro commandassemo che Giacomo dovesse dar ad essa Anna ducati diese con questa dechiaration però che vivendo la creatura havea da partorir un'anno li desse detti ducati diese, et se la non passava tre mesi, gli desse solamente ducati otto [...]. Li desse *etiam* una secchia de vino [...] et così Giacomo et Anna predetti si contentaron della comanda nostra et lui, detto Giacomo, sborsò a detta lire dodese de contadi et lei poi comandò che Giacomo non dovesse darne a suo barba, ne a sua madre, ne a nessun, ma che lui li salvasse in man sino che lei ghe li dimandaria.³⁷

Alla luce di ciò resta quindi da chiedersi come mai Anna abbia deciso comunque di ricorrere al tribunale dell'Abbazia. Se da un lato forse non si diceva pienamente soddisfatta di quanto stabilito dai due 'arbitri', dall'altro a muoverla fu probabilmente il desiderio di riscattare la sua immagine e ristabilire il suo onore davanti al paese. Il tribunale infatti, operando in osmosi con la comunità, era capace di attirare lo sguardo di tutti.

I giudici convocavano i testimoni (parenti, vicini) per confermare, corroborare o confutare le versioni raccontate da colui o colei che aveva iniziato il processo e dalla parte chiamata in causa, ascoltavano i giurisperiti che sostenevano le parti e alla fine emettevano la sentenza. I protagonisti delle cause erano spesso uniti tra loro da legami parentali, di alleanza e vicinali. E, la maggior parte delle volte, l'azione parte dalla volontà di una donna. In un processo del 1632, celebrato davanti al capitano e ai giudici-giurati di Moggio, è Menega ad avviare la causa:

Ricorro io povera Menega, figliuola di Simon Not di Moggio, alla giustizia di Moggio, et colpa di dolore espongo contra Andrea Treu di questo loco, qualmente havendo egli per lungo spazio di tempo fatto l'amor meco con pretesto honesto di volermi per moglie, tenendo però celato il tradimento, che poi s'è scoperto dall'istesso effetto, sotto promissione di matrimonio da lui più volte ratificata l'anno 1632 nel mese d'Agosto, colse il fiore della mia verginità.³⁸

A spingerla nell'aula del tribunale è il desiderio di venir risarcita di un danno morale, ma soprattutto la paura di essere lasciata sola «in questo stato di vergogna e vituperio».³⁹ Uno degli aspetti fondamentali

del danno subito in caso di abbandono dopo la consumazione di un rapporto era l'offesa della castità sessuale della donna, al suo pudore virginale che, prima ancora che dalla sua integrità, dipendevano dal riconoscimento pubblico assegnato dalla comunità alla sua *virtù*. Era tale riconoscimento a definire l'onore della donna,⁴⁰ un fattore strategico per una società che, come questa, affidava un ruolo centrale alla «publica vox et fama». Pasqua Simonetti confessa al giudice:

Et così una notte dormendo mi sentò butar un brazo a man roversa per sopra la mia persona, et io sentendolo, perché sapeva lo dormir de Valentin, lo pigliai e lo ritornai al suo loco, et poco stessi che melo buttò un'altra volta. Et io, in colera et pianzendo, lo spengei via et all'hora, detto Valentin, mi disse: «Pasca se tu mi voi conferir, io te voglio comprar uno par de scarpe, ovvero una camisa» et io, piangendo, gli risposi: «Come vorò dar lo mio honore per un par de scarpe, et una camisa?» et esso: «Zachè non voi per amor, io non voglio per forza» et si ritirò nel suo logo, et poco stete chel ritornò.⁴¹

Le sue parole sono analoghe a quelle pronunciate da Giovanna Marcone. Nel suo raccontare emerge con ancor più chiarezza il legame intrinseco fra la promessa del rapporto sessuale e la paura che quel 'cedimento naturale' potesse tradire l'onore di donna.

Et io, sentendolo, inginocchiandomi avanti di lui dissi: «Siccome la promessa è seguita fra noi chiamando noi Iddio per testimonio, con questa promessa havete peccato l'honor mio, né persona altra vivente. Iddio mostra qualche segno contra di voi per un così gran peccato».⁴²



Liber matrimoniorum del Seicento, documento in vista del 1654 (Archivio parrocchiale di Moggio Udinese).

Per le donne l'onore aveva dunque una forte connotazione sessuale, e il timore di averlo smarrito era motivo di accusa. Nel denunciare lo stupro, a esempio, esse intendevano recuperare l'onore perduto piuttosto che per ottenere la punizione del colpevole; tant'è vero che talvolta chiedevano al giudice di costringere il loro aggressore a sposarle.⁴³ Intraprendendo i rapporti sessuali, l'uomo si assumeva tacitamente una precisa responsabilità verso l'onorabilità della sua partner.⁴⁴ La promessa gli attribuiva dei diritti sul corpo della donna.⁴⁵ Quel corpo che «è al centro dell'istituzione matrimoniale. Lo è in quanto oggetto di uno scambio di diritti e doveri, in quanto essenziale strumento di realizzazione dei fini del matrimonio».⁴⁶ «Et mi fece quello li parse, et dalli in suso non passò mai né mese, né settimana che non fusse con mi come fusse stata sua moier», spiegò al giudice la giovane Pasqua Simonetti di Aupa, quando nel 1561 raccontò del rapporto avuto con Valentino Simonetti.⁴⁷ Come trapela dalle parole della giovane Menega, il concetto di onore è intrinsecamente legato a quello di solitudine, in particolare la mancata appartenenza

a un gruppo familiare. Di fatto, la maggior parte delle donne che si presentano dinnanzi al 'tribunale del matrimonio' di Moggio sono lavoranti che prestano il proprio lavoro nei campi e sui prati, soprattutto nei periodi dell'anno dedicati al raccolto e al taglio del fieno, oltre che svolgere mansioni tipicamente domestiche come la filatura. Il mancato appoggio di una famiglia fa sì che manchi il riconoscimento sociale a queste donne: giovani orfane o vedove abbandonate a se stesse, «private dell'appoggio del gruppo parentale di appartenenza, perdono l'onore e la causa intentata nell'estremo tentativo di rimediare alla perdita del primo. Al contrario, l'appoggio della famiglia garantisce alla donna, indipendentemente dall'ambito sociale di appartenenza, l'accoglimento delle sue istanze da parte dell'autorità ecclesiastica senza pregiudizi».⁴⁸ È vero che nei processi celebrati a Moggio c'è un'altissima partecipazione femminile, ma è altrettanto vero che difficilmente la donna, senza l'appoggio della famiglia, poteva vincere una causa matrimoniale; perdendola vedeva svanire la possibilità di trovare collocazione nel mercato matrimoniale. Non è raro quindi incontrare dei padri che si rivolgono dal giudice per rivendicare i diritti di figlie defraudate del proprio onore, dopo aver ingenuamente creduto alle promesse di matrimonio di partner incostanti. È il caso di Paolo Segatto di Casasola che il 5 ottobre del 1614 denuncia Valentino Marcone di Campolaro perché colpevole di aver fatto promessa di matrimonio a quattro donne diverse, fra le quali anche a sua figlia Giovanna. A fronte di un consenso reciproco, Valentino aveva «conosciuto carnalmente» tutte quattro le donne, «come si fa tra marito e moglie». Era passato quasi un anno dalla festa di sant'Andrea

quando, ritrovandosi nel Canale della Raccolana con Giovanna, le venne a dire: «Se tu ti contenti io til marito, che sii mia moglie» et io [Giovanna] all'ora risposi che non voleva far tal promissione senza l'autorità di mio padre». Le sue parole, così come il fatto che a sporgere querela sia stato proprio il padre, portano a riflettere sul ruolo che costui aveva nella scelta matrimoniale. Nessuna meraviglia che dietro al 'fidanzamento' si palesi il progetto di un padre che, in base agli interessi di famiglia, decida sul destino della propria figlia. Questa però era un'abitudine soprattutto delle famiglie più abbienti.⁴⁹ La vicenda della monaca di Monza de *I promessi sposi* ne è la testimonianza letteraria più celebre. Gertrude, destinata fin dalla nascita alla vita monastica, è costretta a piegarsi al volere di un padre autoritario, a intraprendere una tragica carriera ecclesiastica, semplicemente perché questo era il 'progetto' previsto per lei. Nel caso di Giovanna, nell'aprile 1615 Valentino le propose (era la terza volta) di sposarla. Fu a quel punto che lei «dei parola d'esser sua moglie; stando io in piedi et egli appoggiato ad un palo». Con questa promessa, fatta senza la presenza di alcun testimone, fece ritorno al suo villaggio e lui al castello della Chiusa. I due si rividero per caso la sera dei santi Filippo e Giacomo (il 3 maggio): lei camminava per strada e Valentino, in compagnia dell'amico Sebastiano, la seguì fin «sotto la nogaia del li Zoffi». Fra i due iniziò un dialogo, che ci proietta direttamente nel momento centrale: il consenso.

«Non siete mia moglie? Si havemo pur promesso d'esser io vostro marito et voi mia moglie. Io voglio far con voi come fanno il marito et la moglie» et io risposi che se bene s'havemo promesso, non voleva far ciò senza la licentia di mio pa-

dre, et che non mi fidava ancora, tanto più che ella promessa fatta non si li avevamo toccata la mano, né meno erano stati testimoni presenti a tal promessa. Et egli all'ora soggiunse dandomi la mano: «Io chiamo Iddio per testimonio a questa promessa» dimandandome se mi contentava che Iddio fusse per testimonio et io, toccandoli la mano, dissi che mi contentava chel facesse me come si fa tra marito et moglie, et in quella medema notte venne dove dormiva in casa mia sopra la cucina et hebbe copula carnal meco et anco doppo li ho aderito, facendo lui meco quello ha voluto come mio marito et lo tengo per mio marito, et doppo della promessa et copula havuta insieme mi diede per segno di matrimonio questa cordella che a tal affetto conservo.

A quel punto Giovanna porse la cordella al giudice; quella cordella, insieme alle parole dette, erano per lei era sufficienti a suggellare la nascita di un'unione coniugale. Al potere della parola si univa quello dei gesti: la stretta di mano, il bacio o lo scambio dei doni, costituivano i tasselli di un rito di passaggio. Siamo a più di cinquant'anni dall'elaborazione del decreto *Tametsi*, ma Giovanna crede ancora che quella promessa sia la condizione sufficiente a siglare l'unione. Si sente tradita la sera in cui scopre che le stesse parole erano state dette a un'altra donna, Caterina figlia di Giovanni Battistuta. Ferita da colui che considerava ormai marito, approfitta di un ballo durante una festa di paese per rimproverarlo e ricordargli che «con questa promessa havete peccato l'honor mio». A fronte di una promessa che Valentino non voleva mantenere, quel che veniva perso per sempre era l'onore della fanciulla. Si rendeva necessario l'intervento del padre della ragazza che, informato sui fatti, con tono perentorio lo avverte: «voglio che tu atten-

di a mia figliuola quello li hai promesso». Valentino prese tempo: «li voglio attendere, ma havete un poca di pazienza, che mi sbrigarò di quell'altra, et attendarò a vostra figliuola». A fare luce sulla vicenda sono i primi due testimoni: il sedicenne Sebastiano figlio di Valentino detto della Toneassa, e il ventenne Lorenzo figlio di Giovanni. Il primo l'aveva accompagnato a casa di Giovanna una sera del mese di maggio. E proprio all'amico, che l'aveva aspettato sotto casa, Valentino confessò che «haveva havuto copula carnal con detta Zuana, et disse "Li ho trovata vergine", et mi mostrò la sua camisa insanguinata, dicendo anco "La scorzava et teneva le gambe strette"».

Valentino, come attesta un altro testimone, «per paura» del padre e della madre di Giovanna, era stato costretto a dar parola di promessa: «Paulo haveva la falce et la madre con la figliuola erano ivi accanto con li rastrelli et detto Paulo era venuto negro come un diavolo, et io non viddi l'hora di partirmi di loro». In questi casi le nozze erano l'unica via percorribile per ripristinare l'onore violato della ragazza e della sua famiglia e scongiurare lo spargimento di sangue che si andava profilando. Per una famiglia che custodisce gelosamente la propria figlia, l'imposizione del matrimonio all'uomo che ha eluso quella custodia e violato la sua verginità, è del tutto legittima. Dall'altra parte, il ricorso a una certa dose di violenza, qui simboleggiata da falce e rastrelli pronti all'uso quali armi, sottolinea il «carattere socialmente obbligato» dell'atteggiamento che la famiglia disonorata è tenuta ad assumere e il risarcimento che con forza pretende.⁵⁰

Il 5 settembre del 1615 il procuratore di Valentino presentò i dodici capitoli a sua difesa ed elencò i nove testimoni chiamati a deporre a suo favore.

L'obiettivo era di fornire la miglior immagine possibile di Valentino e di riflesso screditare quella di Giovanna. Fu descritta come «giovane ballorda et molto baltanzosa» che «ha sempre havuto fama di impudica et puttana da quattro et più anni».⁵¹ La notorietà della sua brutta reputazione, fu usata come arma di difesa: era «publica voce et fama che Zuana suddetta ha havuto copula carnale col predetto Zuane Longhino», e dopo di lui con «Battista Linatto» della Chiusa, e con «Zuan Linatto», forse parente dello stesso. A questa cattiva fama fu contrapposta l'esemplarità di Valentino, «figliuolo di famiglia et giovane di buona coscienza et di ottima fama, et di gran nome, il quale non si sa che habbi mai ingannato né sotto promissione di matrimonio, né sotto alcun altro pretesto, alcuna giovine honorata, né insidiato l'honor suo».⁵²

La strategia non ebbe successo. Il 16 febbraio del 1616, dopo più di quindici mesi di processo, Valentino fu condannato a corrispondere 100 ducati di dote a Giovanna e a patire tre mesi di carcere nella torre abbaziale di Moggio. Con questa precisazione, «che se il detto Valentino sposerà la detta Zuana li sii remessa la detta pena, et in ogni caso resti condannato a pagar le spese del processo».

9. In queste carte è possibile ascoltare un dialogo che coinvolge diverse figure. Tale dialogo non è limitato a un attore – spesso donna – e a un convenuto, ma coinvolge l'intera comunità, chiamata a intervenire nel processo e interessata al suo esito. In una piccola comunità, quali erano i villaggi che componevano la giurisdizione di Moggio, il comportamento del singolo era costantemente sottoposto all'occhio e

all'orecchio di tutti, assottigliando o cancellando del tutto il confine tra pubblico e privato. La *publica vox et fama* incideva sulle decisioni del tribunale matrimoniale e il giudice, lungi dall'essere esterno osservatore della realtà nel quale agisce, nascondeva una duplice anima: quella dell'inquisitore e quella del pastore. Nelle vesti del primo 'giudicava', in quelle del secondo 'condivideva' il giudizio con la comunità. Se da un lato la sentenza era il frutto di una serie di atti scritti registrati, dall'altro era anche il risultato degli effetti dell'universo dell'oralità portata in tribunale. Dietro alle deposizioni delle parti si possono cogliere «altri modi di pensare, altri modi di vedere, di fare e di sapere»,⁵³ «altri modi di raccontare e ricordare» attraverso un 'linguaggio dei gesti e delle parole', un 'linguaggio della sessualità' e un 'linguaggio religioso della memoria'. Le storie di questi uomini e queste donne sono storie di amori e trasgressioni, di unio-

ni e separazioni, di promesse, illusioni e disincanti vissute dentro e fuori dalle mura domestiche. Esperienze amorose di generazioni lontane guidate dalla passione e dalla delusione, da un amore sempre in bilico tra lecito o illecito, spontaneo o forzato, voluto o combinato... un amore perpetuamente simile, uguale al nostro, che vuole sfatare il mito dell'antico regime come età «avara di sentimenti».⁵⁴

Le testimonianze dei protagonisti dei processi matrimoniali ci consentono di «penetrare nei cuori e nelle menti degli uomini del passato»,⁵⁵ di gettare sguardi indiscreti sulla loro intimità, di sbirciare dal buco della serratura 'nella camera degli sposi'.⁵⁶ Ogni processo costituisce una storia a sé, un romanzo a intreccio in miniatura che ci emoziona e ci coinvolge fino a farci desiderare di procedere all'infinito per conoscere qual è stato il finale, che poteva coincidere con l'inizio, di quella 'storia di coppia'.

ARCHIVI E BIBLIOGRAFIA

ACAU: Archivio della Curia arcivescovile di Udine.

ALFIERI F., *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna 2010.

ARRIVO G., *Sposarsi in tribunale. Sessualità e matrimonio nella Toscana del Settecento*, «Storicamente», 6 (2010), 2 [http://storicamente.org/giorgia_arrivo_matrimonio_toscana_settecento].

BELLABARBA M., *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari 2008.

CAVALLO S./CERUTTI S., *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici», 15 (1980), n. 44, 2, pp. 346-383.

CAVARZERE M., *La giustizia del vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale*, Pisa 2012.

CIPOLLA C., *El più soave et dolce et dilectevole et gratioso. Amore e sesso al tempo dei Gonzaga*, Milano 2006.

CRISTELLON C., *La carità e l'eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545)*, Bologna 2010.

DI SIMPLICIO O., *Peccato penitenza perdono: Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano 1994.

DINGEST M., *Usi della giustizia come elemento di controllo sociale nella prima età moderna*, in BELLABARBA M./SCHWERHOFF G./ZORZI A. (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna-Berlino 2001, pp. 285-326.

FERRANTE L., *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in P. PRODI (a cura di), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, pp. 901-929.

FERRARO J., *Coniugi nemici: Orsetta, Annibale e il compito dello storico (Venezia 1634)*, in SEIDEL MENCHI/QUAGLIONI 2000, pp. 141-190.

FLANDRIN J.L., *Amori contadini. Amore e sessualità nelle campagne, nella Francia dal XVI al XIX secolo*, Milano 1980.

GADDI M., *Legislazione, istituzioni e tribunali*, in BIANCO F. (a cura di), *Il feudo benedettino di Moggio (secoli XV-XVIII)*, Udine 1995, pp. 123-168.

- GRI G.P., *Altri modi. Etnografia dell'agire simbolico nei processi friulani dell'Inquisizione*, Trieste-Monterea Valcellina 2001.
- HACKE D., *La promessa disattesa: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620)*, in SEIDEL MENCHI/QUAGLIONI 2001, pp. 395-413.
- LAZZERETTI L., *La donna attraverso i processi per causa matrimoniale nella diocesi di Feltre del Cinquecento*, «Studi veneziani», 32 (1996), pp. 49-82.
- LOMBARDI D., *Matrimoni di antico regime*, Bologna 2001.
- LOMBARDI D., *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, in SEIDEL MENCHI/QUAGLIONI 2004, pp. 351-382.
- LOMBARDI D., *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, XVI-XVIII secolo)*, in SEIDEL MENCHI/QUAGLIONI 2006, pp. 577-607.
- LOMBARDI D., *Storia del matrimonio. Dal medioevo a oggi*, Bologna 2008.
- LOMBARDI D., *Fama e giustizia in un cruciale rito di passaggio: la formazione della coppia*, in *Per Adriano Prosperi*, vol. 3, LAVENIA V./PAOLIN G. (a cura di), *Riti di passaggio, storie di giustizia*, Pisa 2011, pp. 171-181.
- LORENZINI C., *Promising and Betraying. Marriage in the Communities of Canale del Ferro between the second half of Sixteenth and the first half of Seventeenth Century*, in *The Population of Slovenia and its Neighbouring Countries from a Historical Perspective. Research Challenges of Historical Demography*, Koper-Capodistria, 13-14 December 2012 (in corso di stampa).
- LUPERINI S., *La promessa sotto accusa (Pisa 1584)*, in SEIDEL MENCHI/QUAGLIONI 2001, pp. 363-394.
- LUTERO M., *La cattività babilonese della Chiesa*, in *Id.*, *Scritti politici*, a cura di PANZIERI SAJA G., Torino 1959.
- MARCARELLI M., *Pratiche di giustizia in età moderna: riti di pacificazione e mediazione nella terraferma veneta*, in CHIODI G./POVOLO C. (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, Verona 2004, pp. 259-309.
- MARCHETTO G., *Diritto sul corpo e «servitù coniugale» nella dottrina canonistica pretridentina*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 34 (2008), pp. 449-458.
- MARCHISELLO A., «*Alieni thori violatio*»: *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1628)*, in SEIDEL MENCHI/QUAGLIONI 2004, pp. 133-183.
- MAZZANTI G., *Dopo il tridentino Una querelle dottrinale intorno al matrimonio presunto*, «Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», n. 2 (2012), paper 4.
- PIRONA G.A./CARLETTI E./CORGNALI G.B., *Il nuovo Pirona. Vocabolario friulano*, Udine 1935.
- POVOLO C., *L'intrigo dell'onore. Poteri ed istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997.
- PRODI P., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.
- PRODI P., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000.
- SEIDEL MENCHI S., *I processi matrimoniali come fonte storica*, EAD./QUAGLIONI D. 2000, pp. 15-94.
- SEIDEL MENCHI S., *Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino*, in EAD./QUAGLIONI 2001, pp. 17-60.
- SEIDEL MENCHI S., *I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca*, in EAD./QUAGLIONI 2006, pp. 15-41.
- SEIDEL MENCHI S./QUAGLIONI D. (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna 2000.
- SEIDEL MENCHI S./QUAGLIONI D. (a cura di), *Matrimoni in dubbi. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna 2001.
- SEIDEL MENCHI S./QUAGLIONI D. (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (secoli XIV-XVIII)*, Bologna 2004.
- SEIDEL MENCHI S./QUAGLIONI D. (a cura di), *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Bologna 2006.
- STONE L., *Road to divorce: England 1530-1987*, Oxford 1990.
- VENTURA G. (a cura di), *Statuti e legislazione veneta della Carnia e del Canale del Ferro, sec. XIV-XVIII*, Udine 1988 (Pubblicazioni della Deputazione di storia patria per il Friuli, 17).
- VENTURINI V., *Relazioni matrimoniali e di coppia nel Friuli post-tridentino*, Udine, Università degli Studi di Udine, Corso di laurea magistrale in Studi storici dal medioevo all'età contemporanea, a.a. 2013-2014 (rel. F. Rurale).

NOTE

¹ VENTURINI 2013-2014.

² I quattro volumi, racchiusi nella serie *Processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, sono i seguenti stati pubblicati dal 2000 al 2006; «lo studio di questo tipo di fonte in Italia è in ritardo rispetto alle principali culture storiografiche europee» (SEIDEL MENCHI, 2000) ed è partito soltanto negli anni Ottanta del Novecento (cfr. almeno CAVALLO/CE-
RUTTI 1980; DI SIMPLICIO 1994; FERRANTE 1994; LOMBARDI 2001).

³ La stessa situazione la rileva per il contesto veneziano, sul quale cfr. Ferraro 2000, p. 153: «un tribunale prevalentemente femminile, dove le donne figurano come attrici protagoniste che tentano di sciogliere legami insoddisfacenti». Per la composizione del tribunale di Moggio cfr. almeno GADDI 1995 e VENTURA 1988.

⁴ CAVARZERE 2012.

⁵ DINGEST 2001, p. 308.

⁶ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1028, fasc. 3.

- ⁷ DINGEST 2001, p. 314.
- ⁸ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1026, fasc. 6.
- ⁹ LOMBARDI 2006, pp. 579-580. Le cause matrimoniali, inoltre, potevano prendere avvio in due modi diversi: con un procedimento accusatorio (*ad instantiam partis*) o inquisitorio (*ex officio*). Nel primo caso la causa veniva aperta su istanza di una persona qualsiasi, tendenzialmente coincidente con la parte lesa; nel secondo caso ad avviarla era il giudice stesso, spesso sollecitato dalla voce pubblica. Si trattava di due percorsi alternativi che talvolta s'incrociavano: il giudice poteva trasformare in un procedimento *ex officio* una semplice querela.
- ¹⁰ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1026, fasc. 12. Il termine «mamola» ricorre più volte negli incartamenti processuali. Con questo appellativo si indicava una giovane impiegata come domestica o collaboratrice per le attività di casa e nel lavoro nei campi e sui prati. Cfr. PIRONA, CARLETTI, CORGNALI 1935, p. 557, sub voce *màmule* (che rimanda a *fàmule*) e *mamolète*.
- ¹¹ Così, come il momento dello scambio della promessa matrimoniale, anche il rapporto sessuale illecito rientra tra i *delicta difficilis probationis*; quei reati cioè difficili da provare in sede giudiziaria. In questi casi le uniche prove sono indizi e presunzioni. La valutazione della sufficienza di questi è rimessa chiaramente all'*arbitrium circumspecti iudicis*; che presuppone comunque il rispetto dello *ius*. Alcuni chiarimenti a tal proposito in MARCHISELLO 2004, p. 178. Per la 'promessa', cfr. LUPERINI 2001.
- ¹² LOMBARDI 2001, pp. 99-128; LOMBARDI 2008, pp. 97-108.
- ¹³ La riforma protestante considerò il matrimonio un'istituzione degli uomini prima che un sacramento stabilito da Dio, dunque incapace di conferire le grazie e pertanto non sottoponibile al giudizio della Chiesa. Nel *De captivitate Babilonica Ecclesiae praeludium* Lutero si era fatto portavoce di questa concezione: interpretando la biblica 'cattività' del popolo ebraico come allegoria dello stato di prigionia dei sette tradizionali sacramenti all'interno della Chiesa romana. Così il matrimonio 'esteriore e secolare', si era trovato erroneamente 'sorvegliato' da ministri della Chiesa che non avrebbero avuto alcun diritto di legiferare su di esso: LUTERO 1959, pp. 313-314 e 317.
- ¹⁴ LOMBARDI 2001, p. 35.
- ¹⁵ LOMBARDI 2008, pp. 115-122; MAZZANTI 2012.
- ¹⁶ HACKE 2001, p. 398.
- ¹⁷ SEIDEL MENCHI 2000, pp. 24-25.
- ¹⁸ Protagoniste di quattro diversi processi. Documentazione relativa conservata rispettivamente in: ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1029, fasc. 5; b. 1214, fasc. 13; b. 1214, fasc. 13; b. 1215, fasc. 9.
- ¹⁹ LORENZINI 2012; cfr., soprattutto, LOMBARDI 2011.
- ²⁰ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1028, fasc. 1.
- ²¹ Considerazione presente anche in LOMBARDI 2004, p. 367.
- ²² ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1026, fasc. verbali sciolti.
- ²³ *Ibid.*
- ²⁴ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1028, fasc. 3.
- ²⁵ *Ibid.*
- ²⁶ SEIDEL MENCHI 2001, p. 45.
- ²⁷ PRODI 1982.
- ²⁸ BELLABARBA 2008, p. 63.
- ²⁹ Così viene definita da PRODI 2000, p. 16.
- ³⁰ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1026, fasc. verbali sciolti.
- ³¹ *Ibid.*
- ³² *Ibid.*
- ³³ *Ibid.*
- ³⁴ Tema quest'ultimo che deve molto all'interessante lavoro di Cecilia CRISTELLON 2010. Si tratta del primo studio italiano relativo al funzionamento dei tribunali matrimoniali che va dal 1420 all'apertura del concilio di Trento.
- ³⁵ MARCARELLI 2004; SEIDEL MENCHI 2006, p. 35.
- ³⁶ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1026, fasc. 3.
- ³⁷ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1026, fasc. 6.
- ³⁸ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1028, fasc. 3.
- ³⁹ *Ibid.*
- ⁴⁰ POVOLO 1997, p. 359.
- ⁴¹ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1026, fasc. verbali sciolti.
- ⁴² ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1028, fasc. 1.
- ⁴³ CIPOLLA 2006, p. 67.
- ⁴⁴ ARRIVO 2010.
- ⁴⁵ LOMBARDI 2004, p. 368. Interessante la posizione del gesuita Tomás Sánchez in Alfieri 2010, p. 143, che viene indicato come il principale fautore di una concezione dell'unione coniugale cosiddetta 'iuscorporalista', secondo la quale «la struttura essenziale del rapporto è esaurita dallo scambio dei diritti sul corpo». Per Sanchez l'ossatura giuridica del matrimonio è formata da un contratto. La sessualità «si organizza come obbligo di restituire un debito, in una relazione di appartenenza reciproca dei corpi». Vedi anche MARCHETTO 2008.
- ⁴⁶ ALFIERI 2010, p. 146.
- ⁴⁷ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1026, fasc. verbali sciolti, II.
- ⁴⁸ LAZZERETTI 1996, p. 66.
- ⁴⁹ Interessante la ricerca di FLANDRIN 1980, ove sottolinea «la libertà che avevano i figli dei piccoli contadini di sposarsi secondo i loro sentimenti, mentre i figli dei ricchi dovevano piegarsi alla volontà dei genitori» (p. 77).
- ⁵⁰ SEIDEL MENCHI 2001, p. 32.
- ⁵¹ ACAU, *Fondo Moggio*, b. 1028, fasc. 1, capitolo 3 (difesa di Valentino Marcon) del 5 settembre 1615.
- ⁵² *IBID.*, capitolo 13 (difesa di Valentino Marcon) del 5 settembre 1615.
- ⁵³ GRI 2001, pp. 5-6.
- ⁵⁴ LOMBARDI 2001, p. 13.
- ⁵⁵ STONE 1990, p. 14; e in SEIDEL MENCHI 2000, p. 34.
- ⁵⁶ Riprendo il titolo della bella ricerca di Fernanda ALFIERI 2010.